



COMUNE DI PERTUSIO

Citta' Metropolitana di Torino

Via Forneris, 27 - C.A.P. 10080

Tel. 0124- 617.207 – Fax 0124- 65.94.98 – E Mail: sindaco@comune.pertusio.to.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

(Approvato con D.C. n. 6 del 28/04/2022)

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF

Art. 2 Soggetto attivo

Art. 3 Soggetti passivi

Art. 4 Criteri di calcolo dell'addizionale

Art. 5 Determinazione dell'aliquota

Art. 6 Esenzioni / Riduzioni

Art. 7 Servizio e Funzionario responsabile

Art. 8 Efficacia e rinvio a disposizioni di legge

Articolo 1 – Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune applica l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dal decreto legislativo 28/09/1998 n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2 – Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Pertusio, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

Articolo 3 – Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Pertusio, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4 – Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 5 – Determinazione dell'aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1 gennaio 2022, le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo Aliquota Addizionale Comunale IRPEF

Da 0 a 15.000 euro	4 per mille
Da 15.001 a 28.000 euro	5 per mille
Da 28.001 a 50.000 euro	7 per mille
Oltre 50.000 euro	8 per mille

2. Le aliquote di cui al punto precedente si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni di reddito previsti.

3. L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione

del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.

4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 6 - Esenzioni / Riduzioni

1. Non si prevedono esenzioni e/o riduzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Articolo 7 - Servizio e Funzionario responsabile

1. Il servizio amministrativo-contabile è titolare della gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il responsabile del servizio è responsabile della gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e può nominare, con proprio atto, un dipendente del proprio servizio responsabile della gestione.

Articolo 8 – Efficacia e rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i..